

Centri, in modo che la loro permanenza presso lo stesso Centro non si protragga di norma oltre un ragionevole periodo di tempo da stabilirsi dalla Direzione generale.

4°) - I Centri rispettivi costituiscono l'organo di collegamento tra la periferia e l'Ente, vigilano le Agenzie generali nel loro funzionamento in genere, curando che queste si attenano scrupolosamente alle disposizioni emanate al riguardo dalla Direzione generale e collaborando con essa senza peraltro sovrapporsi agli obblighi ed alle responsabilità dei titolari - sia per la migliore organizzazione del territorio, sia per la ricerca di nuovo personale di produzione, sia inoltre col mantenere contatti con le autorità politiche ed economiche del territorio medesimo.

In particolare, i Centri sono tenuti ad assolvere i seguenti compiti:
di carattere industriale

- vigilare perché sia attuata una capillare organizzazione della produzione in tutti i rami, nei territori affidati